

CAPITOLO 2

I SERVIZI ANAGRAFICI

SOMMARIO: 1. L'anagrafe. - 2. L'ufficiale dell'anagrafe. - 3. L'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). 4. Servizi anagrafici. - 5. Formazione e ordinamento delle schede anagrafiche. - 6. Il rilascio della carta d'identità. - 7. I servizi statistici: il SISTAN.

1. L'anagrafe.

Tecnicamente, il servizio anagrafico comunale si esplica mediante la tenuta delle *schede individuali* e delle situazioni o *stati di famiglia*.

Difatti, le attuali tecnologie informatiche consentono di conservare i dati senza ausilio del supporto cartaceo e di gestire le situazioni di famiglia mediante la sola tenuta e aggiornamento delle schede individuali.

Occorre precisare che l'anagrafe ha una stretta relazione con lo stato civile, ossia i registri delle nascite, matrimoni o delle unioni civili, morti, naturalizzazioni, divorzi, adozioni ecc.

Il servizio anagrafico, in definitiva: **consente di conoscere la posizione di ogni cittadino e del suo nucleo familiare e, in un contesto più ampio, fornisce la situazione demografica del comune.**

L'ordinamento dell'anagrafe della popolazione è organicamente disciplinato:

- dalla L. 24-12-1954, n. 1228
- dal regolamento di esecuzione approvato con d.P.r. 30-5-1989, n. 223, nonché
- da istruzioni dell'Istat (Istituto Nazionale di statistica).

2. L'ufficiale dell'anagrafe.

Le funzioni relative ai servizi anagrafici sono di pertinenza dei Comuni: infatti, il sindaco (che agisce in veste di ufficiale dell'anagrafe) opera sotto la vigilanza del Prefetto e, indirettamente, del Ministero dell'interno, nonché dell'ISTAT.

I compiti (indicati nell'art. 4 della L. 1228/1954) consentono all'Ufficiale di:

- provvedere alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente
- gestire l'esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici;
- ordinare gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, disponendo eventuali indagini per accertare violazioni di legge;
- invitare le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe.

Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte (ex art. 2, d.P.r. 223/1989) le funzioni di ufficiale dell'anagrafe ad un assessore, al Segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei; in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate è consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione (comma 1 *bis* dell'art. 2 inserito dal d.P.r. 79/2009). Per quanto concerne in particolare le unioni di Comuni, l'art. 32 del Tuel al

comma 5 bis (inserito ad opera del d.L. 179/2012, conv. con modif., in L. 221/2012), prevede che nell'ambito di esse, i sindaci dei vari Comuni aderenti possono, previa convenzione, delegare le funzioni di ufficiale dell'anagrafe a personale idoneo dell'unione stessa, o dei singoli Comuni associati.

3. L'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Il Codice dell'amministrazione digitale ha istituito presso il Ministero dell'interno l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

L'anagrafe:

- si sostituisce all'indice nazionale delle anagrafi (INA)
- si sostituisce all'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (aire)
- subentra alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai Comuni (art. 62 cit., commi 1 e 2).
- assicura ai singoli Comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'art. 54, comma 3 T.u.
- mette a disposizione degli stessi un sistema di controlli, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale.

Detto regolamento, inoltre, descrive in un apposito documento le fasi relative all'attuazione dell'ANPR, da completarsi entro il 31 dicembre 2014, quali:

- fase di attuazione immediata che prevede esclusivamente la modifica dei sistemi di sicurezza mentre restano invariate le modalità di accesso e di trasmissione dei dati;
- fase transitoria che prevede la progressiva migrazione delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero nell'ANPR. in questa fase è resa disponibile anche la nuova banca dati dell'ANPR contestualmente ai servizi resi dall'INA e dall'aire;
- fase definitiva iniziata il 1° gennaio 2015 in cui l'ANPR subentra alle anagrafi comunali. Al 10 gennaio 2018 hanno completato il subentro 41 Comuni per una popolazione residente di 1.035.030 persone. Sono attualmente in fase di pre-subentro 989 Comuni.

4. Servizi anagrafici.

A) Iscrizioni anagrafiche

L'art. 1 del d.P.r. 223/1989, inserito ex novo dal d.P.r. 126/2015, attribuisce il compito di svolgere gli adempimenti anagrafici all'anagrafe della popolazione residente di cui all'art. 62 del Codice dell'amministrazione digitale : essa raccoglie in modo sistematico l'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio (art. 1, comma 1). L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata (art. 7, comma 1 come sostituito dal d.P.r. 126/2015):

- per nascita, presso il Comune di residenza dei genitori o presso il Comune di

residenza della madre qualora i genitori risultino residenti in Comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel Comune ove è residente la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;

- per esistenza giudizialmente dichiarata;
- per trasferimento di residenza dall'estero dichiarato dall'interessato non iscritto, oppure accertato (ai sensi dell'art. 15 dello stesso d.P.r. 223/1989), anche tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora.

Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse si deve procedere a nuova iscrizione anagrafica (comma 2).

Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale la dichiarazione di dimora abituale nel Comune di residenza, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta. L'ufficiale di anagrafe successivamente aggiorna la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al Questore (comma 3).

B) mutazioni anagrafiche

La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata (art. 10, come modificato dal d.P.r. 126/2015):

- ad istanza dei responsabili delle dichiarazioni stesse;
- d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del Comune o del territorio nazionale, non dichiarati dall'interessato ed accertati dall'ufficiale (secondo quanto disposto dall'art. 4 della L. 1228/1954 e dall'art. 15, comma 1 del medesimo d.P.r. 223/1989). Non comporta mutazione anagrafica il cambio di residenza a seguito di trasferimento che riguardi le seguenti categorie di persone (art. 10 bis inserito dal d.P.r. 126/2015): militari di leva, di carriera o che abbiano, comunque, contratto una ferma, pubblici dipendenti, personale dell'arma dei Carabinieri, della Polizia di stato, della Guardia di finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
- ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel Comune non superi i 2 anni a decorrere dal giorno dell'allontanamento dal Comune di iscrizione anagrafica;
- detenuti in attesa di giudizio.

C) cancellazione dall'anagrafe

La cancellazione dall'anagrafe, invece, viene effettuata (art. 11):

- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per trasferimento all'estero dello straniero;
- per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile,

nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.

I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al Prefetto entro 30 giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reinscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al Questore.

5. Formazione e ordinamento delle schede anagrafiche.

L'**anagrafe** della popolazione residente è costituita da schede:

- **individuali:** ai sensi dell'art. 20 del d.P.r. 223/1989, interamente sostituito ad opera del d.P.r. 126/2015, a ciascuna persona residente nel Comune deve essere intestata una scheda individuale, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice scale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione.
- **di famiglia:** per ciascuna famiglia residente deve essere compilata una scheda di famiglia, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono (art. 21 d.P.r. 223/1989). La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione: il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.
- **di convivenza:** secondo l'art. 22 del d.P.r. 223/1989 (anch'esso sostituito ad opera del d.P.r. 216/2015) per ciascuna convivenza residente nel Comune deve essere compilata una scheda di convivenza, nella quale sono indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima ed a quelle dei conviventi, la specie e la denominazione della convivenza nonché il nominativo della persona che la dirige.

Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. una famiglia anagrafica può anche essere costituita da una sola persona (art. 4).

Per convivenza agli effetti anagrafici, infine, si intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Le persone conviventi abitualmente per ragioni di impiego o di lavoro sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a sé stanti (art. 5).

Le già menzionate schede anagrafiche devono essere conservate e costantemente aggiornate in formato elettronico secondo la disciplina prevista dall'art. 62, comma 6 del Codice dell'amministrazione digitale.

6. Il rilascio della carta d'identità.

Ai sensi dell'**art. 3, comma 1, del Testo unico di Pubblica sicurezza (r.d. 773/1931)**, come modificato ad opera del d.L. 70/2011, conv. con modif. in L. 106/2011, il sindaco è

tenuto a rilasciare alle persone aventi residenza o dimora nel comune una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

Dall'art. 1 del d.P.r. 445/2000 (così come sostituito dal d.P.r. 137/2003) si evince che la carta d'identità è un documento d'identità analogamente ad ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati, che consente l'identità personale del suo titolare.

Lo stesso art. 3 del TULPS stabilisce che la carta d'identità ha durata di dieci anni, salvo che per i minori, per i quali la validità è di:

- tre anni, per i minori di età inferiore a tre anni;
- cinque anni, per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni.

La carta d'identità costituisce titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli stati membri dell'unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.

In base a quanto previsto dal TULPS (art. 3, comma 2) la carta d'identità deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce e, quelle in formato elettronico devono essere munite anche delle impronte digitali. Soltanto i minori di età inferiore a dodici anni sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.

I documenti d'identità elettronici possono poi contenere, eventualmente:

- il gruppo sanguigno;
- le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
- i dati biometrici indicati con d.P.C.M., eccetto il DNA;
- gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa dei servizi resi al cittadino, sempre nel rispetto della normativa di tutela della privacy;
- le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla P.a. e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

7. I servizi statistici: il SISTAN.

L'istituzione **del sistema statistico nazionale (SISTAN)** con il d.lgs. 322/1989 (e successive modificazioni) ha attribuito ai Comuni, quali strutture pubbliche di fatto più vicine ai cittadini, un ruolo fondamentale nello svolgimento dell'attività statistica.

La materia è disciplinata dal citato d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 (come modificato dal d.L. 101/2013, conv. con modif. nella L. 125/2013) che all'art. 1 prevede che l'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il sistema statistico nazionale.

In particolare, ex art. 2 del d.lgs. 322/1989, insieme all'Istituto nazionale di statistica (Istat) fanno parte (tra gli altri) del sistema statistico nazionale gli uffici di statistica delle Province, dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali.

Gli uffici di statistica, come risulta dall'art. 6 del d.lgs. 322/1989, svolgono i seguenti compiti:

- promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;
- forniscono al sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma

nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza;

- collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
- contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.

Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.

Si segnala, infine, che il d.L. 179/2012 (conv. con modif. nella L. 221/2012) ha disposto il complessivo riordino del sistema statistico nazionale attraverso l'emanazione di un apposito regolamento.